

Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale,**Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari***Il Dirigente Responsabile del Servizio***Eugenio Di Ruscio**

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.	PG	2007	154395
del	08.06.2007		

Ai Direttori Generali
Aziende USL
Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: *Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 6952 del 30 maggio 2007* i "Definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche": ***prime indicazioni per le strutture di cui all'allegato 1 e all'allegato 2 della determinazione.***

Con la determinazione n. 6952/07 (*in allegato*), adottata il 30 maggio u.s. da parte di questa Direzione generale, si è provveduto a disciplinare, tra l'altro, le modalità per l'attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla Legge finanziaria 296/06.

Per *gli erogatori di sole prestazioni ambulatoriali*, al fine di rispettare la scadenza posta dalla lettera s) della già citata finanziaria (cessazione dal 1° gennaio 2008 degli accreditamenti delle strutture già convenzionate ai sensi della L. 724/94, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi), *si è stabilito di avviare, quale priorità per l'anno in corso, il processo di accreditamento delle strutture (e dei professionisti) transitoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724* che, alla data di adozione della determinazione di cui sopra, siano titolari di rapporto contrattuale con il Servizio sanitario regionale¹.

¹ Come si ricorderà, rientrano in tali tipologie di accreditamento gli studi professionali di specialisti che al 1992 erano "convenzionati esterni" ex DPR n. 119/88 e le strutture convenzionate ex DPR n.120/88

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 21
Tel. 051/6397319-20 Fax 051/6397062e-mail: segdistrettisan@regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO		INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.	3458	600	70	40	10		Fasc.	2007	1	

L'indubbia elevata numerosità, a livello regionale, delle strutture private e dei professionisti rientranti, come prima richiamato, tra quelli transitoriamente accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ha suggerito l'opportunità di redigere la presente nota esplicativa da inviare a codeste Aziende al fine di fornire alcune indicazioni utili ad affrontare con correttezza i dubbi e le difficoltà operative che presumibilmente potranno caratterizzare l'applicazione dei contenuti del provvedimento, anche negli inevitabili rapporti con i titolari delle strutture interessate all'accredimento.

Prima di entrare nel merito illustrando i contenuti specifici e le procedure definite dal provvedimento, *si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su un aspetto sostanziale riguardante in particolare le strutture che saranno accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Tale accreditamento, infatti, riguarderà, la struttura in quanto tale e non più singole discipline e/o prestazioni specialistiche.* Ciò per motivazioni sia di carattere giuridico, che operativo.

Circa il primo aspetto si richiamano in particolare gli articoli 8 bis III comma e 8 quater II comma, 8 quinquies II comma, lettera b), del D.Lgs. n 502/92 e successive modificazioni i quali, nello stabilire:

- il primo, che *"l'esercizio di attività sanitarie per conto del servizio sanitario"...* è subordinato *"all'accredimento istituzionale di cui all'articolo 8 quater"* e che *"l'esercizio di attività sanitarie a carico del servizio sanitario..."* è subordinato *"alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies";*
- il secondo che *"La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende...a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali..."*;
- il terzo che *"...la Regione e le unità sanitarie locali ...stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati...che indicano...il volume massimo di prestazioni che le strutture...si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza";*

distinguono chiaramente le finalità dell'accredimento rispetto a quelle del contratto, demandando a questo ultimo strumento la competenza, nell'ambito delle diverse tipologie di attività e prestazioni accreditate, a selezionare quelle oggetto di contratto, al fine di rendere, in tal modo, attuale quella potenziale idoneità attribuita in precedenza con l'accredimento.

Tra l'altro, tale previsione normativa conferma il sistema già introdotto con la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Art. 2 comma 8): *".....omissis..... le regioni e le unità sanitarie locali,....omissis..... contrattano,omissis....con le struttureprivate ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere."*

La scelta di cui si tratta appare utile anche sul piano operativo in quanto, consentendo di superare la rigidità degli attuali contratti di fornitura, permetterà l'inserimento, negli stessi, di quegli elementi di flessibilità indispensabili per un sistematico e continuo adeguamento dell'oggetto dei contratti alle effettive e

variabili esigenze delle Aziende Sanitarie committenti; ciò, tra l'altro, eviterà la necessità di procedere, in caso di successive variazioni delle esigenze, all'avvio di nuovi percorsi di accreditamento relativi ad attività già presenti e regolarmente autorizzate ed accreditate.

Al fine di avviare materialmente l'esame delle strutture private e dei professionisti, già transitoriamente accreditati ai sensi della L. 724/94, si è stabilito, coerentemente a quanto già previsto con delibera di Giunta regionale n. 293/2005, che le singole Aziende USL diano corso ad una attività istruttoria, preliminare rispetto al percorso di accreditamento, che, come è noto, è, per legge, di competenza regionale.

A tal fine i titolari di strutture private e i professionisti, già transitoriamente accreditati ai sensi della Legge n. 724/94, che ne abbiano interesse, dovranno inoltrare, **entro il 30 giugno prossimo**, apposita istanza di accreditamento alla Regione Emilia-Romagna, attraverso l'Azienda USL competente per territorio, utilizzando i fac-simili n. 4, 4 bis e 4 ter allegati alla DGR n. 327/04 con allegata la documentazione ivi prevista, cui dovrà essere aggiunta quella di cui alla determinazione richiamata. L'azienda USL competente ha poi 20 giorni di tempo per verificare la congruità della richiesta di accreditamento con la programmazione aziendale ed inviarla in Regione.

L'Azienda USL, ricevuta la domanda di cui sopra, procederà, secondo lo schema già attivato per l'assistenza odontoiatrica con la determinazione n. 8315/05, ad accertare, entro 20 gg. dal ricevimento della stessa:

1. che la struttura sia in possesso, ove necessario, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie per le quali si chiede l'accredimento (si ricorda che, con esclusione degli studi odontoiatrici e di quelli ove venga espletata attività da cui possa derivare un rischio per i pazienti, gli studi professionali non sono soggetti a regime di autorizzazione);
2. che sia stata allegata la dichiarazione relativa alla non utilizzazione di personale incompatibile;
3. che lo stato di accreditamento transitorio di cui all'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sia tuttora vigente (tale circostanza è desumibile dall'esistenza, alla data di adozione della determinazione di cui sopra, di un rapporto contrattuale con l'Azienda USL) ; si specifica che il rapporto contrattuale consiste nell'esplicita committenza dell'azienda USL di prestazioni individuate in quantità e qualità e nella sottoscrizione delle due parti dell'accordo di fornitura;
4. che la domanda di accreditamento riguardi anche soltanto alcune delle attività e funzioni presenti nel programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni specialistiche, elaborato in conformità a quanto stabilito dalla citata delibera di Giunta regionale n. 293/2005, eventualmente integrato per le finalità della successiva delibera regionale n. 1532/2006.

Accertata l'esistenza degli elementi prima evidenziati, l'Azienda provvederà, nel termine di cui sopra, ad inoltrare a questa Direzione generale la domanda di accreditamento, corredata da una formale dichiarazione attestante l'esistenza degli elementi stessi.

E' evidente che quanto sopra illustrato riguarda, come accennato, solo l'avvio del percorso di accreditamento istituzionale delle strutture titolari di rapporto per

l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per esterni e dei professionisti che erogano prestazioni specialistiche nei propri studi privati.

Tale percorso è destinato ad essere completato con la valutazione del possesso dei requisiti delle strutture titolari dei contratti di fornitura attivati dalle singole aziende in conformità a quanto stabilito dal punto 1 del dispositivo della DGR n.293/05.

Le strutture titolari di contratti di fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche con le Aziende USL, in atto alla data di adozione della richiamata delibera 293/05 (16 marzo 2005), purché ancora titolari di rapporto con il Servizio sanitario regionale, sono, infatti, da ritenere, anche con riferimento alla formulazione della lettera t) del comma 796 dell'art. 1 della citata legge finanziaria, assimilate alle strutture titolari di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 8 quater, VII comma, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, per cui potranno essere accreditate solo al termine del percorso stabilito dal successivo VIII comma del medesimo articolo 8 quater.

La verifica circa il possesso dei requisiti per il loro accreditamento istituzionale sarà pertanto avviato successivamente e, comunque, solo una volta completato, ai sensi del richiamato VII comma, il percorso di "verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati".

Si richiama l'attenzione, infine, sulla possibilità, prevista nella determinazione adottata, di procedere ad eventuali accreditamenti di altre strutture, su segnalazione di nuove esigenze da parte delle Aziende Sanitarie, per adeguare la risposta all'evoluzione del fabbisogno rilevato in sede di monitoraggio e revisione dei Programmi aziendali.

Al fine di agevolare l'attività di cui alla presente nota, si ritiene opportuno allegare l'elenco dei professionisti e delle strutture private che erogano esclusivamente prestazioni specialistiche ambulatoriali, in possesso dello scrivente Servizio, articolato per Azienda e suddiviso tra transitoriamente accreditati ex lege 724/94 e titolari di contratti di fornitura, come risulta da verifica presso le banche dati regionali e da ricognizione di cui alla nota della Direzione generale Sanità e Politiche sociali prot. 3342 del 30 gennaio 2004.

Si conta sulla collaborazione delle SS.LL. per ricevere un aggiornamento di tale elenco, sia al fine di evidenziare eventuali errori o omissioni, sia al fine di avere a disposizione un elenco comune su cui verificare le domande pervenute.


Per ultimo, si sottolinea che la determina n. 6952 del 30.5.2007 include, tra le priorità individuate, le strutture residenziali sanitarie, a gestione del privato sociale ed imprenditoriale, che operano nell'ambito dell'**assistenza psichiatrica** e delle **dipendenze patologiche**.

Nell'allegato n. 2 della citata determinazione sono riportate le specifiche dell'avvio del percorso di accreditamento, le modalità per la presentazione delle domande (con scadenza fissata al 30 giugno 2007) e la tempistica per i percorsi di verifica che verranno effettuati dall'Agenzia Sanitaria Regionale.

Si informa che i Dipartimenti di Salute Mentale delle AUSL, sono stati contattati al fine di fornire, al Servizio Regionale competente, un aggiornamento sulle strutture attive per ogni ambito territoriale, sulla tipologia riconosciuta e sull'utilizzo di posti letto.

Verranno richieste, a seguito della presentazione delle domande delle Strutture, attestazioni delle Direzioni Generali delle Aziende USL sul fabbisogno residenziale del territorio (questo attestato, unitamente al possesso dell'autorizzazione al funzionamento di profilo sanitario, costituisce pre-requisito per l'avvio del percorso di accreditamento istituzionale).

Cordiali saluti.

Eugenio Di Ruscio


ⁱ http://burer.regione.emilia-romagna.it/BUR/servlet/LeggiPdfServlet.pdf?ANNO=2007&NUM_BOLL=76